

CIRCOLARE INFORMATIVA**Prot. DC2025SPM078****Milano, 17-06-2025**

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati PRS

Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità

A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO: Circolare informativa DC N° 25/2025 - Disposizioni in materia di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI 11720:2025, “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment)– Requisiti di conoscenza abilità e competenza”

Introduzione

Questa circolare fornisce indicazioni per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione (OdC) secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 ai fini del rilascio di certificazione dei profili professionali descritti dalla norma UNI 11720:2025 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.

La UNI 11720:2025, in vigore dal 27 febbraio 2025, fornisce un approccio metodologico più dettagliato, includendo aspetti etici e deontologici. Articola in modo più chiaro i compiti e le attività distinti per Specialista e Manager HSE. Specifica in modo più esplicito le conoscenze, le abilità, l'autonomia e la responsabilità richieste per entrambi i profili. Dettaglia maggiormente gli elementi per la valutazione della conformità, con requisiti specifici per l'accesso, il mantenimento e il rinnovo della certificazione. Introduce appendici più dettagliate, in particolare sui contenuti dei moduli formativi per entrambi i profili. La versione 2025 mira a una maggiore chiarezza e precisione nella definizione dei ruoli e delle competenze in ambito HSE. Introduce un focus sullo sviluppo di una cultura di integrità professionale. La norma del 2025 è allineata con l'European Qualification Framework (EQF) e il National Qualification Framework (QNQ).

Inoltre, la norma introduce due profili di certificazione:

Specialista HSE

Tale figura si concentra sulla gestione quotidiana dei processi HSE, fornendo supporto tecnico e operativo. Tuttavia, la norma del 2025 definisce lo Specialista HSE come una figura con una piena autonomia

	nella gestione degli aspetti operativi, ma con un'autonomia limitata per quanto riguarda le scelte strategiche. Il Manager HSE Operativo del 2018 aveva anch'esso autonomia decisionale sugli aspetti operativi, ma era comunque parte della figura del Manager HSE.
Manager HSE	Il Manager HSE del 2025, come il Manager HSE Strategico del 2018, è responsabile della definizione delle strategie, degli obiettivi e del coordinamento delle attività HSE a livello organizzativo. Entrambi i profili hanno un ruolo di supporto al vertice dell'organizzazione nelle decisioni strategiche in materia di HSE. La norma del 2025 specifica che il ruolo del Manager HSE è individuato dal vertice per supportarlo nelle scelte strategiche e nei relativi obiettivi HSE

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente Circolare tecnica DC N° 05/2019

1) Regole di certificazione

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17024 :2012.
Norma di certificazione	UNI 11720:2025
Criteri di competenza degli esaminatori	Gli esaminatori devono essere in possesso della certificazione accreditata come Manager/Specialist HSE in conformità alla norma UNI 11720:2025. Gli esaminatori dovranno inoltre dimostrare conoscenza delle procedure dell'OdC inclusi i criteri per la gestione delle sessioni d'esame di certificazione in coerenza con i requisiti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Nella fase transitoria della durata di due anni dall'uscita della norma, l'OdC può impiegare come esaminatori persone già in possesso della certificazione HSE Manager operativo e/o strategico in conformità alla norma UNI 11720:2018 per entrambi i nuovi profili professionali. Per tali soggetti deve essere prevista una formazione specifica circa i requisiti della UNI 11720:2025 in modo che possano dimostrare competenza relativa agli aspetti legati alle Conoscenze, Abilità e Competenze indicati nei prospetti 3 e 4 della norma. <u>Esperti settoriali</u> In caso di necessità la Commissione d'esame può comprendere uno o più esperti preventivamente qualificati dall'OdC nei settori di specializzazione d'interesse della norma (contenuti di cui ai Moduli 1, 2, 3 e 4 come riportati nel prospetto D.1 della norma UNI 11720:2025). L'esperto settoriale non può operare come valutatore, ma solo come supporto tecnico della commissione d'esame. Per essere qualificati dall'OdC, tali esperti devono dimostrare un'esperienza lavorativa documentata di almeno 5 anni nel settore di specializzazione per cui vengono qualificati.
Criteri di competenza del personale incaricato della domanda e del decision maker	L'OdC deve definire i requisiti di competenza per il personale incaricato del riesame della domanda. Tali requisiti devono considerare i seguenti elementi minimi: • conoscenza delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI 11720:2025; • conoscenza dei processi di certificazione di Figure professionali in ambito HSE (Health, Safety, Environment) stabiliti dall'OdC. L'OdC deve mantenere la responsabilità della decisione di certificazione. A tal fine l'OdC deve definire criteri di qualifica dei Decision Maker e confermare che possiedano le adeguate competenze. I criteri devono considerare i seguenti elementi minimi: • conoscenza delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e UNI 11720:2025; • conoscenza dei processi di delibera dell'OdC. Il personale incaricato per il riesame della domanda e quello incaricato per la decisione di certificazione può avvalersi di un esperto in possesso di competenze ed esperienze pari a quelle dell'esaminatore.

**Modalità d'esame per la
certificazione (esame
scritto e orale)**

Per ogni sessione d'esame, la Commissione d'esame, incaricata dall'OdC e composta da un numero adeguato di esaminatori in relazione al numero e ai profili di certificazione richiesti dai candidati, deve organizzare e gestire l'esame per la valutazione delle competenze dei candidati.

La disponibilità dei Commissari d'esame e/o di esperti settoriali dovrà essere proporzionata alle competenze necessarie per l'erogazione degli esami e al numero di sessioni previste.

La sessione d'esame comprende prove scritte ed orali.

– **Esame scritto a risposte chiuse**

Questa prova è effettuata allo scopo di valutare le competenze dei candidati ed è articolata con domande chiuse a risposta multipla di cui una sola corretta.

L'esame è composto da n° 45 domande, per ciascun profilo richiesto, che esperiscano in maniera omogenea le conoscenze e le abilità di cui al paragrafo 5 della norma.

La prova è "closed book" ossia il candidato non può consultare la norma.

Il tempo massimo a disposizione è di 90 minuti per ciascun profilo richiesto.

– **Esame scritto a risposta aperta**

La prova consiste nell'erogazione di 1 caso di studio per ciascun profilo richiesto. Tali prove sono finalizzate a verificare le competenze del medesimo su questioni pratiche connesse al profilo professionale oggetto di certificazione.

Il caso di studio deve porre al candidato una situazione reale operativa a cui deve rispondere nel modo più corretto con la trattazione del caso.

La prova è "open book" in quanto il candidato può consultare la norma.

Il tempo massimo a disposizione di 60 minuti per ciascun profilo richiesto.

– **Esame orale:**

L'esame orale è inteso come modalità per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e/o per approfondire il livello delle competenze acquisite dal candidato anche tramite le sue esperienze lavorative pregresse, selezionando quelle che, sulla base della frequenza, della complessità operativa e dell'autonomia esecutiva, risultano essere più rilevanti.

Il tempo massimo a disposizione di 30 minuti per ciascun profilo richiesto.

Criteri per il superamento dell'esame

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% in ognuna delle singole prove. Per esser ammesso alla prova orale, il candidato deve avere superato entrambe le prove scritte. La valutazione verrà effettuata sulla base di una griglia definita dall'OdC. Qualora il candidato non abbia concluso con esito positivo l'esame, le eventuali singole prove superate rimangono valide per 12 mesi.

2) Processo di transizione degli accreditamenti e delle certificazioni

Gli Organismi di certificazione devono pianificare e gestire l'aggiornamento alla UNI 11720:2025 e inviare ad ACCREDIA un piano di transizione entro sei mesi dalla pubblicazione della norma (31 ottobre 2025).

Gli Organismi di Certificazione Accreditati sono invitati quindi a predisporre e formalizzare un piano di transizione considerando:

- la revisione dello schema di certificazione in funzione dei requisiti richiesti dalla UNI 11720:2025;
- la formazione degli esaminatori e di altro personale coinvolto nel processo di certificazione;
- la modifica dei requisiti di ammissione all'esame dei candidati, di svolgimento dell'esame e del mantenimento e rinnovo della certificazione.
- le disposizioni dell'OdC riguardante le comunicazioni con gli HSE Manager già certificati per la transizione alla UNI 11720:2025.

In attesa della transizione dell'accREDITAMENTO, gli OdC potranno continuare con i rinnovi delle certificazioni esistenti e con le sorveglianze annuali in conformità alla norma UNI 11720:2018.

A seguito dell'ottenimento dell'accREDITAMENTO per la certificazione delle persone secondo UNI 11720:2025, gli OdC dovranno invece applicare per le nuove emissioni esclusivamente i requisiti applicabili previsti nella UNI 11720:2025. Per i mantenimenti e i rinnovi delle certificazioni esistenti, fino al 27 febbraio 2026, potranno continuare applicare ancora i requisiti in conformità alla UNI 11720:2018.

Dal 28 febbraio 2026, gli OdC dovranno applicare esclusivamente i requisiti della UNI 11720:2025 per tutte le attività di mantenimento e rinnovo delle certificazioni esistenti.

A conclusione del periodo di transizione, previsto della durata di due anni dalla data di pubblicazione della norma (27 febbraio 2027), i certificati già rilasciati sotto accREDITAMENTO che non hanno completato la transizione ai requisiti della UNI 11720:2025 perderanno la loro validità (non potranno quindi riportare il logo Accredia) e dovranno essere revocati dall'OdC.

Ai fini della transizione, l'Organismo di Certificazione deve ri-emettere i certificati esistenti in accordo alla UNI 11720:2025 lasciando invariata la data di scadenza. Le certificazioni rilasciate per il profilo professionale HSE Operativo e il profilo Manager HSE Strategico saranno trasferite al profilo Manager HSE. La figura del Specialist HSE è da intendersi come una nuova figura professionale.

3) Processo di AccredITAMENTO

3.1 Domande di AccredITAMENTO

A far data dalla presente circolare, ACCREDIA non accetta più nessuna domanda di accREDITAMENTO che faccia riferimento alla norma UNI 11720:2018.

Per l'accREDITAMENTO, si potranno presentare diverse casistiche, in base agli accREDITAMENTI ACCREDIA già posseduti dall'Organismo di Certificazione che presenta la domanda di accREDITAMENTO o estensione.

Rimangono invariati i prerequisiti previsti dal RG-01 e RG-01-02 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione.

Per organismi già accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17024, non occorre che questi abbiano già rilasciato dei certificati in questo schema per presentare domanda di estensione dell'accreditamento.

Nel caso in cui l'OdC possieda già accreditamenti rilasciati da altri enti, dovrà essere effettuata una valutazione caso per caso, in base agli accordi EA / IAF MLA applicabili.

A	OdC già accreditato per lo schema <u>UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012</u>	• Esame documentale di 1 gg/uomo (da svolgersi, almeno in parte, in remoto); • 1 Verifica in accompagnamento.
B	OdC non ancora accreditato <u>UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012,</u> ma accreditato per altri schemi di accreditamento	• Esame documentale di 1 gg/uomo (da svolgersi, almeno in parte, in remoto); • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 2 gg/uomo; • 1 Verifica in accompagnamento.
C	OdC non ancora accreditato in nessuno schema	• Esame documentale di 1 gg/uomo (da svolgersi, almeno in parte, in remoto). • Verifica ispettiva presso la sede dell'OdC di 4 gg/uomo. • 1 Verifica in accompagnamento

Per la documentazione da presentare ad ACCREDIA per l'esame documentale occorre riferirsi alla revisione corrente al momento della seguente documentazione:

- DA-00– Domanda di Accredimento;
- DA-01 Domanda di Accredimento per Organismi di Certificazione;

3.2 Organismi già accreditati per la certificazione in conformità a UNI 11720:2018 – gestione della transizione

ACCREDIA verificherà il completamento delle azioni previste dal piano di transizione proposto alla prima occasione utile con un esame documentale di transizione della durata di 0,5 gg/u. Tale esame documentale potrà essere effettuato in occasione delle verifiche di sorveglianza o rinnovo già previste nel normale ciclo di Accredimento.

Se il caso, ACCREDIA si riserva la possibilità di pianificare anche una verifica in accompagnamento al fine di valutare l'efficacia delle azioni implementate.

Una volta valutato con esito positivo il completamento del piano di transizione proposto, a seguito di delibera positiva del Comitato Settoriale di Accreditamento, ACCREDIA riemetterà i certificati di accreditamento richiamando anche la norma UNI 11720:2025.

Il processo di transizione degli accreditamenti degli OdC già accreditati per la UNI 11720:2018 dovrà concludersi entro un anno dalla data di pubblicazione della norma (27 febbraio 2026).

A conclusione del periodo di transizione delle certificazioni rilasciate sotto accreditamento (27 febbraio 2027), ACCREDIA riemetterà i certificati di accreditamento eliminando il riferimento alla UNI 11720:2018.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott.ssa Mariagrazia Lanzanova

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione